SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA ----

(N. 1094)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PAPALIA, BERTI, COLAJANNI, LIBERTINI, MARTINO, POLLIDORO e SASSONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1980

Istituzione di nuove sedi universitarie in Piemonte

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge intende dare una soluzione organica e definitiva al problema dell'organizzazione universitaria piemontese. Esso intende inoltre portare un meditato contributo alla tematica del decentramento universitario nazionale, troppo a lungo trascurato e disatteso dai Governi che si sono succeduti in questi anni nel nostro Paese.

Ad una politica di programmazione delle sedi universitarie, che tendesse anche per questa via a realizzare una seria riforma dell'università, si è preferita, infatti, la logica dell'accettazione e anche della sollecitazione di spinte localistiche e campanilistiche.

Noi comunisti intendiamo, invece, rovesciare drasticamente questa tendenza, sostenendo anche con disegni di legge, come quello che presentiamo, la linea della programmazione regionale, interregionale e nazionale delle sedi universitarie.

Le priorità, che indichiamo con forza, riguardano prima di tutto le realtà meridionali e la nostra attenzione è rivolta, in particolare, alle regioni prive di sedi universitarie.

Un'altra priorità che indichiamo è quella relativa ad ulteriori insediamenti universitari in Piemonte, che è l'unica grande regione italiana ad avere una sola sede universitaria: Torino, con tutti i problemi di congestione delle strutture universitarie e di squilibrio regionale che ciò ha prodotto in questi anni.

Nel presentare il nostro disegno di legge, abbiamo tenuto conto di un dibattito e di una ricerca che si svolgono almeno da 15 anni in Piemonte. Tale dibattito ha avuto un primo momento di definizione nell'ordine del giorno del Consiglio regionale del Piemonte del 12 ottobre 1972, che proponeva prioritariamente il decentramento universitario grazie a due nuove sedi universitarie individuate nelle aree di Alessandria e di Novara.

Tale proposta fu ripresentata nel parere del Consiglio regionale piemontese al Governo del 17 settembre 1974.

Nel piano di sviluppo regionale del Piemonte (1977-1980) il problema è stato ancora riproposto, richiedendo la realizzazione prioritaria di nuove sedi universitarie ad Alessandria e a Novara.

L'impegno della regione Piemonte per risolvere con serietà questo problema, quindi, è evidente. Ad esso però non è mai seguito un altrettanto chiaro e serio impegno del Governo.

Con questo disegno di legge intendiamo riaprire con forza e metodo questa problematica.

Riconoscere che il riequilibrio del territorio regionale comporta il controllo della dinamica complessiva dell'area metropolitana torinese e la realizzazione di sistemi urbani diffusi, è fatto, a nostro parere, estremamente significativo: vuol dire, infatti, attribuire anche al decentramento delle strutture per l'istruzione universitaria una funzione importante per lo sviluppo della realtà regionale e interregionale. Va tenuto presente, infatti, che l'istituzione di una o più sedi universitarie in Piemonte interessa, oltre al Piemonte, anche la Lombardia e la Liguria. E inoltre non si può dimenticare che la Valle d'Aosta utilizza il sistema universitario piemontese.

Per quanto riguarda i contenuti delle nuove sedi indicate, l'ipotesi che viene prospettata dal presente disegno di legge è quella di un « complesso universitario » in rapporto con il tessuto urbano e le esigenze della realtà esterna, ma caratterizzato da poli di diversa specializzazione il cui rapporto di integrazione interna ed esterna sia definitivo e chiaro.

Riassumendo, le proposte avanzate si muovono su tre linee di fondo:

1) sviluppo della problematica agro-alimentare con tutte le implicazioni a più elevato contenuto scientifico (clinico, fisico, biologico e tecnologico);

- 2) studio di materiali per tecnologie di base e/o avanzate;
- 3) gestione del territorio nel suo duplice aspetto di preparazione di personale qualificato per la pubblica amministrazione, enti locali, eccetera, e di approfondimento delle tecniche di studio e programmazione di un ordinato sviluppo e sfruttamento delle risorse.

In conclusione, sottolineiamo che questo disegno di legge vuole essere un contributo fattivo al generale desiderio manifestato dalle forze sociali e culturali del Piemonte di dare vita ad un sistema universitario serio. Esso deve essere moderno nelle strutture (dipartimenti, gestione democratica da parte di tutte le componenti), nei contenuti, nei metodi, nei raccordi culturali, aperto verso i problemi sociali e profondamente coinvolto nel processo di sviluppo civile ed economico delle comunità locali.

È comunque nostro impegno far sì che a tutti i livelli si avverta l'importanza della presenza dell'università per la riqualificazione, sollecitazione e integrazione culturale, sociale ed economica delle nostre città, per il grave problema del decentramento e della gestione del territorio, per il rilancio economico ed un livello tecnologicamente più avanzato e per il generale miglioramento della vita culturale del nostro Paese. Si può infatti ritenere che il prolungato ed inevitabile drenaggio degli elementi culturalmente e professionalmente più validi dalle nostre province le condannerà ad un ruolo sempre più marginale nella vita nazionale. È pertanto veramente importante cercare di creare attraverso l'istituzione della università un clima di sviluppo culturale, sociale ed economico per cui siano necessarie competenze approfondite e diversificate, anche per fornire ai giovani prospettive di attività qualificate e stimolanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1981-1982, sono istituite, nel quadro del disegno di riequilibrio territoriale previsto dal piano di sviluppo regionale, le università di Alessandria e di Novara.

Tali sedi, tra loro complementari e in sè omogenee, sono attuate anche con gradualità. Le decisioni sulle priorità di insediamento della prima sede, sono assunte dal Governo, sentita la regione Piemonte.

Tali università sono comprese tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le università di cui al precedente articolo, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, possono disporre di laboratori e centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica.

Le università del Piemonte possono partecipare inoltre, secondo le modalità previste dallo statuto di cui al successivo articolo 6, alla costituzione ed al funzionamento, nell'ambito del territorio regionale, di appositi laboratori o centri di qualificazione e riqualificazione professionale, di ricerca applicata ed assistenza tecnica, quando ciò sia richiesto da specifiche e prioritarie evidenze dello sviluppo regionale ed interregionale.

Art. 3.

L'università statale di Alessandria comprende le seguenti facoltà, organizzate nel-

l'ottica del dipartimento, e, nella prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

- a) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali ed in scienze agrarie;
- b) biologia, con indirizzo fondamentale, ecologico. industriale;
- c) economia e commercio, con indirizzo politico-amministrativo ed indirizzo aziendale.

Art. 4.

L'università statale di Novara comprende le seguenti facoltà, organizzate nell'ottica del dipartimento, e, nella prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

- a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica, in chimica, in scienze geologiche e in scienza dell'informazione;
- b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile, idraulica e trasporti, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale ed in ingegneria chimica.

Art. 5.

Le università del Piemonte si organizzano in facoltà ed in dipartimenti, secondo le modalità previste dallo statuto, di cui al successivo articolo 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno dettate le disposizioni concernenti l'organizzazione delle facoltà in dipartimenti ed il relativo funzionamento. Nello stesso decreto sarà disciplinato, inoltre, lo svolgimento delle attività successive al conseguimento della laurea, che in ogni caso dovranno effettuarsi nell'ambito del dipartimento, nonchè le modalità per la costituzione di istituti e biblioteche, che sa-

ranno previsti nell'ambito esclusivo del dipartimento medesimo.

Al dipartimento può essere concessa l'autonomia amministrativa nella gestione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'università.

Art. 6.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanate dal comitato tecnico-amministrativo, sentito il parere del consiglio regionale universitario, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, le proposte di statuto delle università di Alessandria e di Novara.

Tali proposte devono essere trasmesse al Consiglio universitario nazionale entro 6 mesi.

Art. 7.

È istituito il consiglio regionale universitario. Esso è composto da tre rappresentanti del consiglio regionale, di cui uno della minoranza, da un rappresentante dell'Unione regionale delle province piemontesi, da un rappresentante del comune di Torino, da uno del comune di Alessandria e da uno del comune di Novara. Inoltre fanno parte del consiglio regionale universitario i rettori delle tre sedi universitarie e un rappresentante di ogni consiglio di amministrazione dei tre atenei.

Il consiglio regionale universitario ha funzione consultiva per quanto riguarda la programmazione territoriale, le convenzioni, la politica di diritto allo studio.

In particolare, esso formula proposte alla regione ed alla università per:

a) il coordinamento, anche mediante programmi finalizzati, fra la politica didattica e scientifica dell'università e gli obiettivi di sviluppo civile, culturale, economico e sociale della regione stabiliti nella programmazione regionale;

- b) lo sviluppo di una politica del diritto allo studio che sia imperniata sul potenziamento delle strutture e dei servizi e che preveda l'utilizzo di tali strumenti anche per incentivare l'accesso ai vari corsi di laurea, in relazione agli obiettivi di cui alla lettera a);
- c) l'uso di attrezzature delle università e delle sue strutture didattiche scientifiche anche per l'attività di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione. Il consiglio regionale universitario ha inoltre il compito di formulare proposte per la programmazione dello sviluppo universitario;
- d) la costituzione ed i programmi di attività dei laboratori o centri di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 8.

Il consiglio regionale universitario viene eletto contemporaneamente alla istituzione delle università del Piemonte e, comunque, del primo insediamento.

Art. 9.

Il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro 90 giorni dalla istituzione di ciascun ateneo, i comitati tecnico-amministrativi delle università del Piemonte, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni.

Il comitato tecnico-amministrativo esercita, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo.

Al predetto comitato sono assegnati in particolare i seguenti compiti:

a) formulare, entro 60 giorni successivi al decreto di nomina, le proposte per la scelta e l'acquisizione delle eventuali aree occorrenti, in relazione alle disponibilità edilizie preesistenti ed assicurate all'università predetta anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio

mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 12;

- b) formulare, entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione dello statuto, il piano di attuazione delle università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici;
- c) formulare, entro i successivi 30 giorni, proposte per l'affidamento dell'incarico di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattico-tecnico-scientifiche e residenziali della nuova università. In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento dei dipartimenti e dei laboratori di ricerca e di specializzazione scientifica e tecnologica anche connessi ad entrambe le facoltà.

Il comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per la acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature delle università del Piemonte ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle università. Cesserà dalle sue funzioni all'atto della nomina del consiglio di amministrazione delle nuove università, al quale effettuerà le relative consegne.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà provveduto all'eventuale collocamento fuori ruolo, con relativa indennità speciale, e in numero non superiore a due, dei componenti il comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico.

Art. 10.

Le attribuzioni demandate al consiglio di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto e nominato

con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 442.

Il comitato ordinatore è composto da professori ordinari e straordinari tutti elettivi, i quali eleggono il rettore, con l'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Entro 120 giorni dal decreto di nomina, i membri del comitato ordinatore dovranno formulare i piani di studio e prendere tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento delle facoltà.

Il comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà, con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni.

In ogni caso, detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti secondo le norme vigenti i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati di cui ai commi precedenti ne eserciteranno le funzioni.

I comitati ordinatori, in relazione alla disponibilità edilizia e di arredamento della università e del centro residenziale, nonchè dell'assetto degli istituti e dei laboratori, proporranno al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea.

Art. 11.

I consigli di amministrazione delle università del Piemonte saranno costituiti, secondo le norme legislative vigenti in materia, non appena entrerà in funzione almeno una facoltà di ogni università.

Dei consigli di amministrazione faranno parte due rappresentanti della regione.

Art. 12.

I comitati tecnico-amministrativi provvederanno nell'arco di sei mesi a redigere

un piano per la localizzazione degli insediamenti universitari e definiranno, nel quadro di una convenzione con i comuni interessati, l'acquisto dei terreni e l'avvio delle opere di costruzione.

Le università del Piemonte potranno stipulare convenzioni con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso all'università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta.

Art. 13.

Nella prima applicazione della legge, alla seconda e alla terza università del Piemonte sono assegnati i professori ordinari, associati e ricercatori ripartiti per facoltà ed il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle A, B, C e D.

I posti relativi al personale insegnante sono stabiliti sulla base delle norme contenute nella legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Questi posti sono coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimento a domanda di professori di ruolo di altre università.

I posti relativi al personale non insegnante sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario, per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Art. 14.

Per il funzionamento delle università del Piemonte, nonchè per il necessario raccor-

do con l'università di Torino, sono istituiti dei centri di calcolo in ogni sede universitaria.

Tali centri sono finanziati, per quanto riguarda sia le strutture che le procedure, dal consorzio regionale per il trattamento automatico della informazione, con sede a Torino.

Art. 15.

Per la costruzione degli edifici e l'acquisizione delle aree necessarie al funzionamento delle nuove università del Piemonte è destinata la somma di 40 miliardi di lire.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione della somma di 10 miliardi di lire per ciascuna università negli anni finanziari 1981, 1982, 1983, 1984.

Art. 16.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

| Tabella A | Tabelle C e D |
|---|--|
| UNIVERSITÀ STATALE DI ALESSANDRIA (Posti del personale insegnante di ruolo) | (Posti del personale non insegnante di ruolo) |
| Facoltà di scienze agrarie: Professori ordinari | Università Università statale di statale di Alessandria Novara |
| Associati | Primo dirigente 1 1 |
| Facoltà di biologia: | Carriera dirigente amministrativo 4 4 |
| Professori ordinari | Carriera concetto amministrativa 2 |
| Ricercatori 8 Facoltà di economia e commercio: | Carriera dirigente ragio- neria 1 1 |
| Professori ordinari | Carriera concetto ragioneria 1 1 |
| Ricercatori 8 | Carriera esecutiva 10 10 |
| Tabella B | Carriera direttore biblioteca 1 1 |
| UNIVERSITÀ STATALE DI NOVARA | Carriera ingegnere uffici tecnici 1 1 |
| (Posti del personale insegnante di ruolo) | Carriera concetto uffici |
| Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: | tecnici 1 1 |
| Professori ordinari | Ausiliari 5 5 |
| Associati 15 | Tecnici laureati 10 10 |
| Ricercatori 10 | Tecnici coadiutori 13 13 |
| Facoltà di ingegneria: | Tecnici esecutivi 8 8 |
| Professori ordinari | Conservatori e curatori . 1 1 |
| Associati | Operai 4 4 |